

# COMUNE DI CASTELLAMONTE

## BANDO DI CONCORSO

Emesso ai sensi della L.R. 17 Febbraio 2010, n° 3 e s.m.i. per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Sociale disponibili nel Comune di Castellamonte in data 22 ottobre 2024, fatti salvi gli alloggi riservati per le situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 10 della suddetta Legge Regionale n.3 del 17 febbraio 2010 e smi.

I partecipanti devono essere residenti, o essere iscritti all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n.24 alla data di pubblicazione del bando (Fonte: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/lr-n-32010-regolamenti-attuativi>) e precisamente: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canichio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colletterto Castelnovo, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Lombardore, Loranze, Lusigliè, Magliana, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Riva Rossa, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.

## REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. possono partecipare al presente bando di concorso i richiedenti che possiedono i seguenti requisiti:

**a)** essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

**b)** Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n.24 alla data di pubblicazione del bando;

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

**c)** non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

**d)** non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

**e)** non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

**f)** non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

**g)** non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;

**h)** non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

**i)** essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, **ossia ad euro 24.827,91.**

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e alla lettera b) da possedersi da parte dei soli richiedenti.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, **ossia euro 49.655,82 di ISEE.**

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

## ASSEGNAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO

I partecipanti al bando appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco saranno posti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2010, in un'apposita graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale ad essi destinati.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all' articolo 3, Comma 1, lettera b) (residenza/lavoro nell'ambito territoriale) e lettera i) (indicatore della situazione economica), della Legge Regionale medesima.

## REQUISITI SPECIALI

Si riporta quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. n.3/2010 e s.m.i. : *in sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.*

## RISERVA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n.3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 30 per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

|                |         |           |         |   |             |
|----------------|---------|-----------|---------|---|-------------|
| .....NON       | VENGONO | RISERVATI | ALLOGGI | A | PARTICOLARI |
| CATEGORIE..... |         |           |         |   |             |

## DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n.3/2010 e s.m.i..

Per nucleo familiare richiedente si intende la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

## MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione. Dovranno pervenire, corredate da una marca da bollo di euro 16,00, nel periodo dal **28/10/2024** al **31/12/2024**, presso il Comune di Castellamonte oppure nei Comuni dell'ambito territoriale n.24. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine. Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Le domande di partecipazione al bando potranno, quindi, essere presentate con le seguenti modalità:

- di persona presso ufficio protocollo del Comune di Castellamonte – Piazza Martiri della Libertà 28;
- via posta con raccomandata A/R da inviare all'indirizzo seguente: Comune di Castellamonte – Piazza Martiri della Libertà 28 – 10081 Castellamonte (TO);
- via posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo [protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it) nel rispetto della normativa vigente in merito alle comunicazioni informatiche ( Rif. AGID – Agenzia per l'Italia Digitale <https://www.agid.gov.it> )

## DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalidità deve essere documentata.

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e s.m.i. e dal Regolamento Attuativo n. 10/R.

## VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede l'A.T.C. del Piemonte Centrale la quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione tramite il Comune di Castellamonte ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni. Le domande, una volta verificate da ATC, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/10. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 24 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dei richiedenti sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di

invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine perentorio stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria definitiva.

### **AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA**

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Castellamonte ha la facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R e s.m.i. l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte del Comune di Castellamonte alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

### **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 3/10 e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 14/R e pubblicato sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.40 del 6 ottobre 2011.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R. (e da loro eventuali ufficiali modifiche).

Castellamonte, 22 ottobre 2024

IL SINDACO  
Pasquale Mario Mazza